

I piani regionali in Italia

Istituiti con legge 17 agosto 1942 n. 1150, i piani regionali di coordinamento hanno lo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica in determinate parti del territorio nazionale, stabilendo direttive in rapporto alle zone con speciale destinazione o vincolo, alla ubicazione di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza ed infine alla rete delle principali linee di comunicazione. I piani territoriali, riconosciuti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, devono essere elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, la loro approvazione implica ordine e disciplina anche all'attività privata e comportano da parte dei Comuni l'obbligo di uniformare ad essi il rispettivo piano regolatore comunale. Queste in sintesi le disposizioni degli art. 5 e 6 della citata legge, alle quali, oggi, per altro, noi riconosciamo insufficienza di contenuto e vizi di procedura: insufficienza di contenuto, in quanto, ad esempio, non è in essi prevista alcuna azione positiva per il miglioramento dell'agricoltura e dei centri rurali, che pure costituiscono la base di ogni piano ad estensione regionale; vizi di procedura, in quanto essi erano stati concepiti secondo la mentalità autoritaria del tempo, quali «atti di Governo», senza la possibilità di opposizioni né dei Comuni, né dei privati.

Tuttavia, pur con queste riserve, la istituzione dei piani di coordinamento significava indubbiamente un primo utile passo verso una più estesa visione dei problemi urbanistici oltre i confini amministrativi delle singole città e verso il coordinamento delle varie Amministrazioni che interferiscono su di un unico territorio.

Purtroppo questi nuovi strumenti urbanistici erano destinati a rimanere ancora per molti anni in mente legis.

Un sollecito inizio della loro compilazione nell'immediato dopoguerra avrebbe potuto senza dubbio giovare a coordinare nel tempo e nello spazio le opere di ricostruzione, che invece furono condotte separatamente dalle singole Amministrazioni centrali e locali con propri programmi e distinti bilanci. La ricostruzione ferroviaria, ad esempio, avrebbe potuto essere intimamente coordinata con quella stradale e con le altre opere pubbliche; provvedimenti per la ricostruzione avrebbero potuto essere predisposti e soprattutto le Amministrazioni centrali e il Consiglio dei Ministri avrebbero posseduto, attraverso i piani territoriali, un quadro d'insieme delle situazioni e delle necessità, che avrebbero loro permesso di adeguare le spese alle necessità delle varie regioni e località e di equilibrarle su tutto il territorio nazionale.

Quanto più ci si allontana da quel periodo, pieno di disordinato fermento, tanto più si riconosce come il non aver utilizzato questi nuovi strumenti di coordinamento generale e l'aver ricercato, al contrario, soluzioni unicamente particolari abbia dato una impostazione incompleta e disorganica alla ricostruzione in Italia ed abbia determinato dispersioni e squilibri di energie e di mezzi.

Furono singoli studiosi a mantenere in vita la speranza nei piani territoriali ed a tentare con essi una via d'uscita per risolvere la disorganica situazione dell'attività urba-

nistica nazionale.

È noto e riconosciuto a questo proposito l'apporto del gruppo piemontese ABRR con studi a carattere regionale, che iniziati privatamente e portati a conoscenza dell'Autorità centrale tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche, hanno quindi condotto ad una presa di posizione ufficiale del Ministero dei LL.PP. in favore dei piani territoriali di coordinamento.

Due anni, dal '46 al '48, è durata quest'azione di chiarificazione ufficiale. Due preziosi anni persi, durante i quali non solo il piano piemontese, ma numerosi altri piani territoriali avrebbero potuto essere impostati e condotti molto innanzi. È da riconoscere che una notevole spinta all'inizio della compilazione dei piani territoriali venne offerta indirettamente ed occasionalmente sul terreno politico dal problema delle Amministrazioni regionali, che ha trovato nella nuova Costituzione un definitivo riconoscimento. Purtroppo la impreparazione in materia urbanistica dei parlamentari era tale, da creare fondamentali equivoci sul contenuto della disciplina urbanistica e da permettere quindi l'inserzione "sic et simpliciter" dell'urbanistica fra le materie di competenza della Regione (art. 117).

Le dispute accese sull'interpretazione di questo articolo non sono ancora spente ed avremo occasione di esporne in seguito i punti salienti; esse sono state tuttavia oltremodo salutari, perché hanno chiaramente dimostrato che i piani territoriali, i quali con la istituzione delle Regioni diventano chiaramente "regionali", sono l'unico strumento possibile capace di realizzare l'incontro fra le esigenze nazionali e locali, fra l'Amministrazione centrale e quelle decentrate. L'urbanistica locale, colla istituzione delle Regioni, verrà risolta ed approvata in sede regionale, ma l'Amministrazione centrale avrà ancora poteri di controllo e di guida in sede locale tramite le "direttive" del piano regionale, che dovrà evidentemente essere risolto di comune accordo fra centro e periferia ed essere approvato sia in sede locale, che in sede centrale. Queste linee fondamentali all'interpretazione sulla essenza e funzioni dei piani regionali, quali sono emerse nel 2° Congresso Nazionale di Urbanistica ed Edilizia tenuto a Roma nel giugno 1948.

Quasi contemporaneamente al Congresso, con decreto 3 giugno 1948, n. 1190, il Ministro Tupini autorizzava la compilazione del Piano territoriale di coordinamento relativo alla Regione Piemontese e con decreto 31 gennaio 1949, n. 5830, istituiva la Commissione centrale di coordinamento dei piani territoriali, che veniva insediata il 6 aprile 1949 presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Veniva con questo duplice atto dato inizio sia alla compilazione ufficiale dei piani regionali, sia al loro coordinamento in sede centrale. Al momento, una sola regione, il Piemonte, sta allestendo lo studio del Piano regolatore, ma altre regioni, fra cui la Liguria, Lazio e Campania, stanno per apprestare analoghi studi ed è da augurarsi che questi prontamente si estendano a tutto il territorio nazionale in modo da stimolare ovunque una intensa attività urbanistica.

Il contenuto, i metodi di questa indagine, la procedura di compilazione e di approvazione e le modalità di esecuzione dei piani regionali formeranno oggetto di studi dei prossimi numeri della Rivista. Questi argomenti a mano a mano matureranno con il consolidarsi steso della pratica compilazione dei piani in corso e col confronto di analoghe esperienze in altri paesi.

La stessa parola «urbanistica» pare ora insufficiente ad esprimere il concetto di coordinamento territoriale: adotteremo anche noi a tale scopo il termine di «pianificazione territoriale», oppure decideremo di convenire semplicemente in una estensione del

contenuto di «urbanistica»? Il quesito è tutt'altro che ozioso: infatti sempre quando talune discipline o attività richiedono urgentemente e prepotentemente di essere definite e delimitate, si può esser certi che esse hanno raggiunto storicamente il momento della loro individualità e della loro necessità.

L'interesse destati dai piani regionali, i decreti ministeriali, le discussioni relative al loro inserimento nel meccanismo amministrativo nazionale e le questioni teoriche da essi suscitate stanno a dimostrare vitalità e attualità.

Possa ora la loro condotta ed il loro esito non deludere la grande aspettativa in essi riposta dagli urbanisti italiani.

